

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e, in particolare, l’articolo 16, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e, in particolare, l’articolo 835, che disciplina il transito degli Ufficiali dei Carabinieri dal ruolo speciale al ruolo normale, e l’articolo 2186, che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni.
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 –registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare e il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 –registrato alla Corte dei conti, il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028- relativo alla sua conferma nell’incarico;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 12 gennaio 2001, recante “Requisiti per la partecipazione e modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri”;
- VISTA** la comunicazione n. 138/2-1 U di prot. del 9 dicembre 2016, con la quale il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha reso nota la necessità di indire, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell’Arma dei Carabinieri, apposito concorso, per soli titoli, per il transito di dieci Ufficiali in servizio permanente, per il 2016, dal ruolo speciale al ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri;
- CONSIDERATO** che lo Stato Maggiore della Difesa, con comunicazione n. M_D SSMD REG2016 0182373 del 19 dicembre 2016, ha espresso il proprio “nulla contro” al sopracitato transito,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. Ai sensi dell'articolo 835, comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è bandito, per l'anno 2016, il concorso per titoli, per il transito di 10 (dieci) Ufficiali in servizio permanente dal ruolo speciale al ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri.
2. I 10 posti a concorso sono riservati ai Maggiori del ruolo speciale che, per l'anno 2016, sono risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento dal grado di Capitano.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso, la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare gli Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1, comma 2, che al 31 ottobre 2015:
 - a) avevano conseguito un diploma di laurea magistrale/specialistica. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea di livello equipollente conseguiti secondo il precedente ordinamento, come previsto dal Decreto Ministeriale 9 luglio 2009 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e successive integrazioni e modifiche. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito all'estero il titolo di studio è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'equipollenza del titolo stesso ad un diploma di laurea magistrale/specialistica previsto in Italia. All'uopo, gli interessati avranno cura di presentare l'attestazione di equipollenza all'atto della consegna al comando del Reparto/Ente di appartenenza della domanda di partecipazione al concorso;
 - b) avevano riportato negli ultimi tre anni la qualifica di eccellente o giudizio equivalente. Per le dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica inerenti a periodi di servizio effettivamente prestato, la qualifica finale/giudizio corrispondente da considerare deve essere quella della scheda valutativa/rapporto informativo più favorevole al concorrente immediatamente precedente o successivo al periodo coperto dalla dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica.
2. I concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a) non essere stati condannati con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare;
 - b) non trovarsi in situazioni incompatibili con la conservazione dello stato di Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri;
 - c) essere idonei al servizio militare incondizionato o essere stati giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che sono temporaneamente inidonei saranno ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità entro la data di formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 7;
 - d) non essere stati immessi nel ruolo speciale dal ruolo normale per non aver superato il Corso di Applicazione o per non aver conseguito il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina a Capitano o in quanto transitati a domanda a norma dell'articolo 836 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 2 devono essere mantenuti fino alla data dell'effettivo transito nel ruolo normale. I concorrenti che siano inidonei al servizio militare incondizionato per infermità o per altre cause indipendenti dalla propria volontà e non riacquistino l'idoneità entro la data di formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 7 saranno esclusi dal concorso. L'idoneità al servizio militare incondizionato non è richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto.

Articolo 3

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta utilizzando il modello in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di concorso nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, consultabile sul sito internet www.difesa.it. Il modulo di presentazione della domanda in allegato A sarà inoltre reso disponibile sul sito www.carabinieri.it. Il candidato deve compilare la domanda, sottoscriverla e consegnarla immediatamente al Comando del Reparto/Ente da cui lo stesso dipende direttamente. Per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo da parte del Reparto/Ente di appartenenza. La domanda non può essere modificata successivamente e non deve essere spedita a mezzo raccomandata.
2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, deve rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo di presentazione della domanda (in allegato A), indicando altresì:
 - a) i propri dati anagrafici, stato civile e cittadinanza;
 - b) il Reparto/Ente di appartenenza;
 - c) la residenza e il recapito presso cui elegge domicilio ai fini del concorso, completo di codice di avviamento postale, recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) e indirizzo di posta elettronica ove desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso. È fatto obbligo al concorrente di segnalare tempestivamente al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella cnsrconcuff@pec.carabinieri.it, e al proprio Comando di Corpo, ogni variazione che si dovesse verificare durante lo svolgimento del concorso. Il Ministero della Difesa non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
 - d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale non risultante dalla documentazione matricolare, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale per avere acquisito la qualità di imputato. Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare tempestivamente al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella cnsrconcuff@pec.carabinieri.it, e al proprio Comando di Corpo, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
 - e) di non essere sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, né sospeso a qualunque titolo dall'impiego;
 - f) il titolo di studio posseduto, il relativo voto e l'istituto, comprensivo di indirizzo, ove è stato conseguito;

- g) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 6;
 - h) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - i) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - j) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.
3. Il concorrente può allegare alla domanda presentata al Comando del proprio Reparto/Ente di appartenenza eventuale documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di cui al precedente comma 2, lettera f), g) e h). Detti titoli devono comunque essere posseduti alla data del 31 ottobre 2015.
4. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e inoltrate nei termini e con le modalità indicate, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

Articolo 4

Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti

1. I Comandi del Reparto/Ente da cui dipende direttamente ciascun concorrente dovranno inoltrare immediatamente al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso e ai rispettivi Comandi di Corpo le domande ricevute, sottoscritte e munite di visto per l'avvenuta presentazione.
2. I Comandi di Corpo, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, dovranno:
 - a) verificare l'aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare dell'Ufficiale alla data del 31 ottobre 2015;
 - b) far sottoscrivere all'interessato la dichiarazione di completezza, riferita alla data sopra indicata;
 - c) controllare la veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nella domanda di partecipazione;
 - d) produrre l'attestazione della regolarità e completezza della documentazione, sottoscritta dal Comandante di Corpo, riferita alla data sopra indicata;
 - e) trasmettere la citata documentazione per ciascun concorrente, in copia conforme, alla Direzione Generale per il Personale Militare - V Reparto - 13^a Divisione - Documentazione Arma dei Carabinieri che, effettuato il controllo di regolarità e completezza, riferito alla data sopra indicata, provvede a inviarla alla Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 5, presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso.
3. I Comandi di cui ai commi 1 e 2 dovranno informare tempestivamente il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, di ogni variazione successiva riguardante la posizione dell'Ufficiale, fino alla data di effettivo transito al ruolo normale.

Articolo 5

Commissione

1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito sarà nominata dal Direttore Generale per il Personale Militare, su indicazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. La Commissione esaminatrice sarà composta da:
 - a) un Ufficiale in servizio dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Generale di Brigata, Presidente;
 - b) due Ufficiali superiori in servizio dell'Arma dei Carabinieri, Membri;

- c) un Ufficiale in servizio dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Capitano, Segretario senza diritto di voto.
2. La Commissione esaminatrice, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3, comma 1, dovrà riunirsi per stabilire, con apposito verbale, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli di merito di cui all'allegato B al presente decreto e citati al successivo articolo 6, comma 3.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, i componenti della Commissione esaminatrice prenderanno visione dell'elenco dei partecipanti al concorso e sottoscriveranno la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e gli Ufficiali dell'elenco, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Articolo 6

Valutazione dei titoli di merito

1. La Commissione esaminatrice di cui all'articolo 5 procederà a valutare i titoli di merito sempreché detti titoli, posseduti alla data del 31 ottobre 2015, risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica, acquisita d'ufficio. I titoli di merito posseduti dai concorrenti e non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica non costituiranno oggetto di valutazione, anche se ne è stato dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione al concorso.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta documentazione potrà essere prodotta all'atto della consegna al Comando del Reparto/Ente di appartenenza della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione matricolare e caratteristica sarà acquisita con le modalità indicate negli articoli 3 e 4.
3. I titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice e il relativo punteggio, come indicato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sono indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando. La valutazione da parte della Commissione deve essere riferita ai soli titoli di merito posseduti alla data del 31 ottobre 2015. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 100/100, così ripartiti:
 - a) titoli di studio posseduti: massimo punti 5;
 - b) corsi formativi: massimo punti 10;
 - c) lingue estere riconosciute: massimo punti 5;
 - d) qualità del servizio militare prestato da Ufficiale in servizio permanente effettivo: massimo punti 27; tale punteggio potrà essere incrementato:
 - fino a un massimo di punti 11,50, per servizio prestato da Ufficiale in servizio permanente effettivo presso comandi dell'Organizzazione territoriale e/o del ROS in area sensibile in regione diversa da quella di origine dell'Ufficiale o del coniuge;
 - fino a un massimo di punti 1,50, per la partecipazione, da Ufficiale in servizio permanente effettivo, a missioni internazionali di pace (massimo tre missioni);
 - e) valutazione caratteristica dei periodi di servizio prestato in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo: massimo punti 30. Per le dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica inerenti a periodi di servizio effettivamente prestato, la qualifica finale/giudizio corrispondente da considerare deve essere quella della scheda valutativa/rapporto informativo più favorevole al concorrente immediatamente precedente o successivo al periodo coperto dalla dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica.
 - f) ricompense e distinzioni onorifiche: massimo punti 10.Sono altresì previste le seguenti decurtazioni di punteggio:
 - a) decremento per condanne penali riportate per delitti non colposi: massimo 50 punti;
 - b) decremento per sanzioni disciplinari di stato riportate: massimo 30 punti;
 - c) decremento per sanzioni disciplinari di corpo riportate: massimo 20 punti.

4. La Commissione comunicherà al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, i nominativi dei concorrenti dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato nel triennio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Detto personale sarà escluso dal concorso dalla Direzione Generale per il Personale Militare, dietro comunicazione della Commissione esaminatrice.

Articolo 7 Graduatoria di merito

1. La Commissione esaminatrice di cui all'articolo 5 formerà la graduatoria di merito degli idonei al concorso, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella valutazione dei titoli di merito.
2. Saranno dichiarati vincitori del concorso i concorrenti idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione. A parità od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione dell'articolo 3, comma 7 della Legge 15 maggio 1997 n. 127.
4. La graduatoria dei concorrenti idonei sarà approvata con decreto dirigenziale del Direttore Generale per il Personale Militare, che sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.

Articolo 8 Transito al ruolo normale

1. I vincitori del concorso saranno trasferiti nel ruolo normale con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei Maggiori del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza del grado e conservando - tra loro - il medesimo ordine di anzianità relativa posseduto nel ruolo di provenienza.
2. Il transito al ruolo normale sarà disposto con il medesimo decreto di cui al precedente articolo 7, comma 4, con decorrenza giuridica dalla data dell'effettivo transito, sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 3, nonché subordinatamente all'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del presente decreto.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2, la Commissione esaminatrice potrà richiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del concorso, nella domanda di partecipazione al concorso stesso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
4. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 3 emerge la mancanza o la perdita dei requisiti, ovvero la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. Sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.
6. I vincitori del concorso hanno facoltà di rinunciare al transito al ruolo normale fino alla scadenza del termine di dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione con cui sono stati dichiarati idonei ed inclusi nel numero dei posti degli Ufficiali aventi titolo al transito.

Articolo 9 Esclusioni

1. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà, con provvedimento motivato e su indicazione della Commissione esaminatrice, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei requisiti prescritti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dal transito nel ruolo normale, se il difetto dei requisiti verrà accertato successivamente.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, per le finalità di gestione del concorso e gli adempimenti ad esso successivi o conseguenti, e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e nei siti istituzionali www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it.

Gen. D. c.(li.) Paolo GEROMETTA